

Il G.E. G.O.T.,

a scioglimento della riserva, assunta all'udienza del 17.07.2013, che qui precede, così provvede;


-letti gli atti ed i relativi documenti, come presenti nella documentazione del relativo procedimento esecutivo;

-vista la propria precedente ordinanza del 28.01/02.02/2013, qui opportunamente richiamata, attraverso cui è stata disposta la sospensione del procedimento esecutivo *de quo*, per le ragioni ivi meglio specificate e qui tutte richiamate;

-visto il provvedimento emesso dal Tribunale di Pesaro, in composizione collegiale del 13-18/03/2012 (cfr. n. 360/2012, Presidente Rel. Dott. Mario Perfetti) attraverso cui è stato rigettato il reclamo, come a suo tempo proposto, avverso la richiamata ordinanza del G.E. G.O.T., appena sopra ricordata atteso che: “.. *Nessuna norma autorizza la declaratoria di improseguibilità accompagnata dall'ordine di svincolo delle somme pignorate...*”;

-visto che con ricorso depositato in atti il dì 11.02.2013 è stata proposta da parte debitrice esecutata, WATCH SERVICE S.r.l. in liquidazione, ed ora in concordato preventivo, con procuratore Avv. Antonio La Battaglia, elettivamente domiciliata in Pesaro Via G. Giusti n. 6 presso e nello studio dell'Avv. Bruno Capodaglio, giusto mandato in atti, attraverso cui per una serie di argomentazioni, qui tutte date per riportate e trascritte, è stata proposta “istanza di svincolo di somme pignorate” con richiesta di dichiarare la improcedibilità della procedura esecutiva *de qua* e, per l'effetto, dichiarare l'estinzione della stessa procedura esecutiva con ordine immediato di immediato svincolo delle somme pignorate presso la Banca di Credito Cooperativo di Gradara, terzo pignorato, attesa la dichiarazione positiva, già resa in precedenza in atti, per la pretesa sussistenza dei presupposti di legge;

-visto che nella richiamata istanza è stato richiesto l'immediato accredito, tramite l'evidenziato IBAN, a favore dei liquidatori della società debitrice, ammessa al




1

concordato preventivo, regolarmente omologato con decreto del Tribunale di Bari del 12-19/11/2012, già notificato il 25.01.2013, con nomina dei Commissari Liquidatori, facendo rilevare, peraltro, che avverso detto richiamato decreto non è stato interposto gravame, ex art. 183 L.F., attesa anche la dichiarazione in atti, così resa dal funzionario della competente cancelleria del nominato Tribunale di Bari del 31.01.2013, qui pure unita in copia conforme in atti;

-visto che, già in data 08.03.2013 è stata depositata in atti apposita memoria da parte creditrice procedente, Fallimento VIVIEFFE S.r.l. - da ora anche Fallimento-, in persona del curatore Dott. Giovanni Borsani, con procuratore Avv. Alessandro Albè, attraverso cui sono state contestate, puntualmente, tutte le ragioni addotte con il richiamato ricorso, da parte debitrice esecutata, tese ad ottenere l'immediato svincolo delle somme pignorate, con dichiarazione di improcedibilità della procedura esecutiva *de qua*, e conseguente estinzione della stessa, con ordine di immediato svincolo delle somme *de quibus* detenute dal terzo pignorato, che ha reso, già in precedenza, la dichiarazione positiva, mediante l'accredito, con apposito IBAN, a favore dei Commissari Liquidatori, così nominati dal Tribunale di Bari, in ordine al concordato stesso, in quanto regolarmente omologato;

-visto che il procuratore del menzionato Fallimento con la richiamata memoria di costituzione in atti, ricordando che con sentenza del 13 gennaio 2012 il Tribunale di Busto Arsizio ha dichiarato il fallimento della VIVIEFFE S.r.l., come da documentazione pure versata in atti (cfr., Tribunale di Busto Arsizio, sentenza n. 1/2012) si è espressamente richiamato alla disposizione normativa, di cui all'art. 168 L.F.;

-visto che, comunque, è stato fatto anche presente che la menzionata norma stabilisce una causa di improseguibilità della procedura esecutiva individuale, promossa dal creditore procedente, prima della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, da parte del debitore, stabilendo un preciso limite temporale e, cioè il deposito del decreto di omologazione del concordato preventivo;



-visto, peraltro, che ai creditori, fino a tale momento, è precluso di iniziare e/o proseguire azioni esecutive individuali nei confronti di parte debitrice in concordato preventivo;

-visto che l'art. 168 L.F. appena citato nulla dispone in ordine al periodo successivo alla omologazione del concordato preventivo, ferma restando l'efficacia dello stesso nei confronti dei creditori anteriori al decreto di apertura della procedura di concordato preventivo, ai sensi dell'art. 184 L.F.;

-visto che sia all'udienza del 13.03.2013, sia a quella del 27.03.2013 il procuratore della parte debitrice, Avv. Antonio La Battaglia, ha insistito per l'accoglimento della proposta istanza di svincolo delle somme pignorate, ribadendo quanto già espresso nel relativo ricorso, avvalorando, peraltro, le proprie argomentazioni, anche attraverso quanto ribadito nelle copiose deduzioni, come riportate nei relativi verbali di udienza, insistendo per l'accoglimento della domanda *de qua*;

-visto che lo stesso procuratore della parte debitrice esecutata, ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni, così rassegnate e, *in via preliminare*, ha richiesto l'estinzione del procedimento esecutivo, ai sensi dell'art. 624, III comma del codice di rito, per il fatto che la parte creditrice procedente, ottenuta la sospensione, non ha poi provveduto, nel termine assegnato dallo stesso G.E. – G.O.T., alla introduzione del relativo giudizio di merito;

-visto che il procuratore del menzionato Fallimento, già parte creditrice procedente, si è richiamato alle relative argomentazioni ed ha concluso insistendo per il rigetto della domanda stessa e/o in subordine, per un parziale accoglimento, come meglio evidenziato nelle rassegnate conclusioni, qui pure date tutte per richiamate e trascritte, od ancora in via più degradata, per la liquidazione delle relative spese, per tale fase del relativo sub-procedimento;

tutto ciò premesso, il G.E. – G.O.T.:

-considerato che la eccezione preliminare, così avanzata dal procuratore della parte debitrice esecutata, tesa ad ottenere l'estinzione del procedimento esecutivo *de quo*, ai sensi dell'art. 624, III comma c.p.c., non è accoglibile, allo stato degli atti; ciò, per il



//  
fatto che a seguito di precedente istanza depositata in atti dal procuratore di parte creditrice precedente è stata richiesta la modifica della richiamata ordinanza di sospensione con revoca del termine così fissato per la introduzione dell'eventuale giudizio di merito e la stessa è stata accolta, con la relativa ordinanza del di 05.04.2012, come riscontrato tra la documentazione in atti;

-ritenuto che, considerata la dichiarazione positiva, già resa in atti da parte del legale rappresentante della Banca Credito Cooperativo di Gradara S.p.A., terzo pignorato, la questione qui dedotta ruota, quindi indiscutibilmente, intorno alla possibilità di poter dichiarare o meno la improcedibilità della azione esecutiva individuale, come sostenuto dal procuratore della ditta debitrice esecutata, essendo intervenuta l'omologa del concordato preventivo, in forza della documentazione, pure versata e riscontrata in atti;  
-rilevato che la disposizione normativa, di cui all'articolo 168 della legge fallimentare, citato dispone, specificamente, come dal testo qui *ad abundantiam* riportato, che:

“DALLA DATA DELLA PRESENTAZIONE DEL RICORSO E FINO AL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA di OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO, I CREDITORI PER TITOLO O CAUSA ANTERIORE AL DECRETO NON POSSONO, SOTTO PENA di NULLITÀ, INIZIARE O PROSEGUIRE AZIONI ESECUTIVE SUL PATRIMONIO DEL DEBITORE.

LE PRESCRIZIONI CHE SAREBBERO STATE INTERROTTE DAGLI ATTI PREDETTI RIMANGONO SOSPESE, E LE DECADENZE NON SI VERIFICANO.

I CREDITORI NON POSSONO ACQUISTARE DIRITTI di PRELAZIONE CON EFFICACIA RISPETTO AI CREDITORI CONCORRENTI, SALVO CHE VI SIA AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE NEI CASI PREVISTI DALL'ARTICOLO PRECEDENTE. “;

-rilevato, quindi, che, proprio a seguito della modifica del citato art. 168 L.F., intervenuta con il D.Lgs. 12.09.2007 n. 169, è stato modificato il testo originario della norma medesima, essendo stato stabilito che il blocco delle azioni esecutive perdura fino a che il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo e,



consequentemente, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto non possono, sotto pena di nullità, né iniziare e/o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore;

-considerato che la citata norma dispone il divieto delle azioni esecutive instaurate dopo il deposito del ricorso per il concordato preventivo e, quelle già pendenti in tale momento, divengono improseguibili, a pena di nullità. Le ragioni sottostanti si trovano, nel sistema del concordato preventivo, che consistono nel divieto di iniziare e/o *rectius*, come nel caso di specie, di proseguire nelle azioni esecutive intraprese con assegnazione di somme; ciò, con tutta evidenza, risponde alla esigenza primaria di evitare la disgregazione del patrimonio del debitore preordinato all'esecuzione del piano concordatario, così come approvato dai creditori anteriori alla pendenza del procedimento, ma nella dedotta fattispecie, si viene a porre il problema della conservazione o meno degli effetti sostanziali del pignoramento nell'ambito della procedura di concordato preventivo, che è stato affrontato e risolto dalla giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione, prima della riforma in senso negativo, proprio a ragione della ritenuta non assimilazione di tale procedura ad un pignoramento anticipato in forma individuale;

-rilevato, peraltro, che la regola sopra richiamata, principalmente, ha lo scopo di impedire, come sopra è stato meglio specificato, quella disgregazione del patrimonio del debitore concordatario ed assicurare, nello stesso tempo, la realizzazione del piano proposto dal debitore, atteso che, evidentemente, a seguito della nuova normativa richiamata, l'ammissione alla procedura del concordato preventivo si può fondare anche su uno stato di crisi dell'impresa stessa;

-ritenuto, comunque, che con la nuova normativa, qui richiamata, il divieto espresso nell'articolo 168 della legge fallimentare, in ordine alle azioni esecutive individuali, deve intendersi protetto da un effettivo divieto di azioni singolari e, quindi, un divieto sostanziale, la cui violazione va ad incidere, direttamente, sulla validità degli atti esecutivi eventualmente compiuti da creditori anteriori *uti singuli*;

-rilevato che nel caso di specie non può essere presa qui in considerazione la tesi sostenuta dal procuratore della ditta debitrice esecutata in quanto, in buona sostanza,



non risulta qui applicabile la giurisprudenza citata (cfr., Cass. Civ., sentenza 02 ottobre 2008 n. 24.476, in Corte Suprema di Cassazione, Centro Elettronico di documentazione C.E.D. , ITALGIURE WEB), atteso che in tale ipotesi si controverte sul pagamento che venga effettuato dal *debitor debitoris* in favore del creditore procedente, atteso che nel caso in esame si è in presenza, invece, di altro e diverso caso di specie, come sopra meglio evidenziato;

-considerato, peraltro, che tale deduzione scaturisce dal fatto che a ciò portano sia le argomentazioni appena sopra svolte, sia il contributo offerto dalla giurisprudenza di legittimità, sia l'arresto giurisprudenziale di merito, di cui alla sentenza del Tribunale di Bologna (cfr. Tribunale Bologna, sentenza 19.12.2006 in Rivista "De Jure", Ed. Informatica Giuffrè);

-rilevato, altresì, il contributo offerto *in subiecta materia* dalla pur citata giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale Bologna, sentenza 19.12.2006, in Rivista "De Jure", Ed. Informatica Giuffrè) attraverso cui è stato affermato che le somme pignorate restano assoggettate al vincolo pignoratorio attuato prima del procedimento di concordato ed è indubitabile che, nel caso di specie, il pignoramento presso terzi è intervenuto in data antecedente alla presentazione del ricorso per l'instaurazione del concordato preventivo e ciò, senza che possa disporsi, comunque, l'estinzione della procedura esecutiva stessa con la liberazione delle somme oggetto del pignoramento;

-considerato, peraltro, che la già dichiarata sospensione del procedimento esecutivo è stata la soluzione della insorta questione, ma la situazione tendente ad ottenere la pronuncia di improcedibilità, peraltro, non è modificata dal fatto che il concordato preventivo sia stato omologato e non vi sia stata opposizione avverso lo stesso decreto di omologa;

-ritenuto, infine, che la pretesa improcedibilità e conseguente invocata estinzione della relativa procedura esecutiva *de qua*, allo stato degli atti, non può operare per un duplice ordine di ragioni:

-in primo luogo per il fatto che, come già osservato dal richiamato provvedimento di rigetto del proposto reclamo, avverso la richiamata e precedente ordinanza del

 6

Tribunale di Pesaro, è stato pure affermato, in buona sostanza, che nessuna norma, contrariamente a quanto assunto dal procuratore di parte debitrice esecutata, sancisce la estinzione della procedura esecutiva stessa, espressamente, solo per il fatto che sia stato emesso il relativo decreto di omologa;

in secondo luogo, per il fatto che è del tutto evidente che debbano essere meglio precisate con idonea documentazione, da versare in atti, le condizioni economiche del concordato preventivo stesso, così omologato, al fine di poter procedere all'assegnazione, in favore del Fallimento VIVIEFFE S.r.l., dell'importo pignorato nei limiti del credito vantato con riferimento alla c.d. falcidia concordataria;

-considerato, altresì, per tutte le ragioni, appena avanti meglio esposte, che si debba pervenire alla soluzioni qui di seguito meglio posta nelle considerazioni qui di seguito meglio espresse nel senso che lo stesso G.E. – G.O.T., ritiene pure che:

-nel caso del pignoramento presso terzi, come nel caso di specie, attesa la dichiarazione positiva, già resa in atti dallo stesso Istituto di Credito, terzo pignorato, peraltro mai contestata da parte del procuratore del creditore procedente, il pignoramento presso terzi, qui in esame, si è così perfezionato (cfr. *ex multis*, Cass. Civ., sentenza 27 luglio 2005 n. 15615, in Corte Suprema di Cassazione, Centro Elettronico di documentazione C.E.D., ITALGIURE WEB), in quanto si tratta di mantenere, sia un atto già perfezionato, sia il diritto del debitore esecutato;

-in ogni caso, peraltro, nessun pregiudizio è derivato alla parte debitrice esecutata dalla precedente sospensione del mantenimento della somma pignorata dal creditore procedente, che non vede certo vanificato lo svolgimento della propria attività, tesa a realizzare il proprio credito, perché a seguito dell'omologa del concordato stesso, come realmente avvenuto, non ha comportato, allo stato, alcun pregiudizio;

-in buona sostanza, quindi, la già disposta sospensione del procedimento non è certo venuta ad intaccare l'integrità del patrimonio della società debitrice esecutata, e la stessa intervenuta sospensione non viola, comunque, la *par condicio creditorum*, cioè, principalmente, per il fatto che nessuna somma è da considerare un bene, come nella



7

presente fattispecie, che viene sottratta ai creditori, inseriti negli elenchi dello stesso concordato preventivo;

-inoltre, il richiamo anche alla giurisprudenza *ex adverso* citata dal procuratore della ditta debitrice esecutata non afferma che il pignoramento vada posto nel nulla solo perché è stata depositata una domanda di concordato e/o sia stato emesso il decreto di omologa, come nel caso di specie, ma in realtà afferma, al contrario, che il divieto di azioni nuove esecutive di nuovi atti esecutivi è posto proprio a tutela dei creditori del concordato preventivo;

-il richiamo appare, comunque, nella dedotta fattispecie, del tutto inconferente, in quanto si riferisce ad ipotesi diverse, riferite alle conseguenze in caso di violazione della norma, di cui all'articolo 168 della legge fallimentare che, nella specie, qui non sussiste;

-in buona sostanza, la richiamata giurisprudenza citata *ex adverso* e *rectius* dal procuratore della ditta debitrice esecutata, di cui pure si nota lo sforzo interpretativo per avvalorare la propria tesi, così prospettata, non appare determinante, né può essere qui presa in considerazione, al fine di affermare la pretesa improcedibilità e/o improseguibilità dello stesso procedimento esecutivo, né, tantomeno, può essere qui condiviso l'assunto secondo cui, intervenuta l'omologa del concordato preventivo, si possa ordinare, immediatamente, lo svincolo delle somme oggetto del pignoramento;

-appare evidente, quindi, dalle considerazioni sopra svolte, che si possa concludere nel senso che, contrariamente a quanto prospettato dal procuratore della ditta debitrice esecutata, non si possa giungere *sic et simpliciter* alla improcedibilità e/o improseguibilità dello stesso procedimento esecutivo, e, tantomeno ordinarsi l'immediato svincolo delle somme oggetto del pignoramento, anche se, allo stato degli atti, non si giunge, comunque ad un completo rigetto della domanda della parte debitrice istante, per le ragioni qui meglio di seguito spiegate;

-in ogni caso, poi, occorre fare anche riferimento alla più recente giurisprudenza di merito, ove risulta pure affermato che: "...l'art. 168 L.F. sancisce il divieto di intraprendere azioni esecutive e - se è vero che alla parte creditrice non è preclusa la





possibilità di adire l'Autorità Giudiziaria per munirsi di un titolo o per far accertare il proprio credito nei confronti dell'impresa ammessa alla procedura concorsuale - la menzionata disposizione (peraltro da leggersi unitamente all'art. 184 L.F.) impedisce al creditore anteriore all'apertura della procedura di concordato preventivo di intraprendere azioni esecutive nei confronti dell'impresa in concordato (il divieto concerne anche la minaccia di tali azioni se la stessa è avanzata col precetto, intimazione che ha un quid pluris rispetto a qualsivoglia altra intimazione stragiudiziale; sul punto anche, Trib. Reggio Emilia, 7/11/2012 n. 1863); ...ritenuto, infatti, che il divieto di azioni esecutive riguardi, per i creditori anteriori, anche la fase di esecuzione del concordato preventivo, posto che l'art. 184 L.F. vincola il loro soddisfacimento alla proposta concordataria omologata (salva l'ipotesi, qui non ricorrente, di risoluzione del concordato) ..." (cfr. Tribunale di Reggio Emilia, sentenza del di 06 febbraio 2013 n. 616, in Rivista "De Jure", Ed. Informatica Giuffrè); conseguentemente, tutto ciò premesso e ritenuto,

Respinge

allo stato degli atti, l'istanza di parte debitrice esecutata, tesa a dichiarare la pretesa improcedibilità dello stesso procedimento esecutivo e l'immediato svincolo delle somme pignorate, così come formulata dalla parte debitrice esecutata WATCH SERVUCE S.r.l., in liquidazione, ed ora in concordato omologato, per tutte le argomentazioni, come appena sopra svolte, compensando le spese per tale sub procedimento, attesa la particolarità e complessità della questione, qui dedotta, che ha dato luogo anche ad una alternanza di decisioni *in subiecta materia*;

P.Q.M.

ritenuta l'opportunità, dispone che venga depositata in atti idonea documentazione inerente la condizione economica dello stesso concordato preventivo, entro 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza, a cura della parte debitrice esecutata, ora in concordato, in modo che da poter verificare quale sia l'importo oggetto del pignoramento, posto in relazione con il credito così vantato, dalla creditrice procedente, ora Fallimento VIVIEFFE, con espresso riferimento alla c.d.



falcidia concordataria, prima di procedere ad una eventuale assegnazione od alla emissione di altro provvedimento;

**F I S S A**

la successiva **udienza del 15 gennaio 2014, ore 12,00**, per la comparizione della parti costituite nel relativo procedimento, così riservando, allo stato degli atti, ogni ulteriore provvedimento.

Manda la cancelleria per la comunicazione della presente provvedimento, anticipatamente anche a mezzo PEC, alle parti costituite nel domicilio eletto presso i rispettivi procuratori.

Pesaro, 19 settembre 2013

Il G.E. G.O.T.

Dott. Sandro GIANNI

